

# **TI\_GERICHTE 15.2005.43 vom 27. Mai 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2005.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.43)

FR: TI\_GERICHTE 15.2005.43 du 27 mai 2005

IT: TI\_GERICHTE 15.2005.43 del 27 maggio 2005

## **Regeste**

Sequestro di una quota in un'eredità indivisa. Erede escusso domiciliato all'estero. Eccezione d'incompetenza territoriale. Stima degli oggetti sequestrati.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPAm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

#### **E. 1.1**

Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFP n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

#### **E. 1.2**

In concreto, i sequestri, diretti contro due persone diverse (i ricorrenti) sono stati richiesti dallo stesso creditore a garanzia di un unico credito, di cui i debitori rispondono solidalmente (cfr. scritto 31 marzo 2005 della Pretura \_\_\_\_\_ all'CO 1), e vertono in parte sugli stessi beni. I ricorsi sono motivati allo stesso modo e presentano le stesse conclusioni. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

### **E. 2**

È pacifica e non contestata la legittimazione a ricorrere dei signori RI 1, così come la tempestività degli atti di ricorso.

#### **E. 2.1**

Di conseguenza è fatto ordine all'CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° \_\_\_\_\_ conformemente a quanto esposto al considerando 5.2. 3. Il ricorso 11 aprile 2005 di RI 2 è parzialmente accolto.

### **E. 3**

La questione della ricevibilità dei ricorsi sotto il profilo della competenza materiale di questa Camera merita invece un esame più circostanziato.

### **E. 3.1**

Di conseguenza è fatto ordine all'CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° \_\_\_\_\_ conformemente a quanto esposto al considerando 5.2. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ RA 1, \_\_\_\_\_ – RA 2, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente Il segretario

### **E. 3.2**

In particolare, giurisprudenza e dottrina ritengono che l'incompetenza territoriale del giudice del sequestro o dell'ufficio esecuzione chiamato ad eseguire il decreto di sequestro sia un motivo di nullità ai sensi dell'art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III 207 cons. 2.3; Amonn/Walther, op. cit., n. 50 ad § 51; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 275 [per quanto concerne l'incompetenza del giudice, mentre questo autore ritiene solo annullabile il sequestro ordinato dal giudice territorialmente competente ma eseguito da un ufficio territorialmente incompetente, cfr. n. 26 ad art. 275]; Stoffel, Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226 [che però si contraddice al n. 108, p. 227]; Reiser, n. 19 e 24 ad art. 275). Invero, la questione meriterebbe di essere riesaminata alla luce del cambiamento legislativo intervenuto nel 1997, siccome la competenza del giudice del sequestro può ora essere contestata anche in sede di opposizione (art. 278 LEF), rispettivamente davanti all'autorità fiscale competente (art. 169 cpv. 2 LIFD e 248 cpv. 3 LT): sussiste pertanto il concreto rischio che vengano emesse decisioni contraddittorie. Viene inoltre leso il principio secondo cui il ricorso è escluso quando un'azione giudiziaria sia possibile (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.4, con rif.). Il quesito può comunque essere lasciato indeciso nel caso di specie, perché la censura fondata sull'asserita incompetenza dell'UEF \_\_\_\_\_ va comunque respinta (cfr. infra cons. 4).

### **E. 3.3**

La censura relativa al sequestro dei fondi è invece chiaramente irricevibile. Determinare se essi possano o no essere sequestrati in più dei diritti ereditari è questione che attiene all'esame dei presupposti del sequestro e che compete pertanto esclusivamente al giudice del sequestro.

### **E. 3.4**

La terza censura, riferita alla violazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF, rientra per contro tra quelle che possono essere sottoposte all'autorità di vigilanza (cfr. infra cons. 5).

### **E. 4**

Come giustamente rilevato dai ricorrenti, secondo il Tribunale federale “la quota di un debitore residente all'estero di una successione indivisa giacente all'estero non può essere sequestrata in Svizzera, anche quando il fondo appartenente alla successione è situato in Svizzera” (DTF 118 III 62, alla massima).

#### **E. 4.1**

A dire il vero, il senso della sentenza testé citata non è esattamente quello espresso nella massima. Il Tribunale federale ha nondimeno successivamente “confermato” la sua giurisprudenza nel senso formulato nella massima, precisando che il sequestro di una quota nella liquidazione di una successione non è possibile in Svizzera, quando tutti gli eredi siano domiciliati all'estero e l'ultimo domicilio del defunto si trovi all'estero (cfr. DTF 124 III 508, cons. 3b; STF del 20 agosto 2004 [5P.94/2004], cons. 5, parzialmente riprodotto in ZZZ 2004, 411; cfr. pure TC VS del 2 luglio 2002 in RVJ 2003, 180 ss., cons. 3b). Questo orientamento è condiviso dalla dottrina dominante (cfr. Louis Dallèves, *Le séquestre*, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 8 ad B/1/b; Reiser, op. cit., n. 57 ad art. 275; Daniel Staehelin, *Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht*, AJP 1995 p. 267). Il Tribunale federale ha d'altronde respinto, senza esame, la tesi di Gilliéron (*Commentaire de la LP*, vol. I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 49), secondo cui il diritto di proprietà comune (cfr. art. 602 cpv. 2 CC) del debitore sugli immobili situati in Svizzera possa essere sequestrato indipendentemente dal luogo di apertura della successione.

#### **E. 4.2**

Ciò posto, la censura dei ricorrenti appare comunque infondata. Essi non pretendono infatti che la successione di M\_\_\_\_\_ sia stata aperta all'estero né che debba esserlo. Al contrario, poiché non contestano l'affermazione dell'CO 1 e della parte sequestrante, pure riportata nei decreti di sequestro, secondo cui M\_\_\_\_\_ ha avuto il suo ultimo domicilio ad \_\_\_\_\_, si può ritenere che i diritti successori dei ricorrenti sono situati in Svizzera e potevano di conseguenza essere sequestrati dall'CO 1, nel circondario del quale si trova \_\_\_\_\_.

#### **E. 5**

Giusta l'art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Questa norma si applica per analogia al sequestro (art. 275 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 88 ss. ad art. 275; Reiser, op. cit., n. 69 ss. ad art. 275). Del resto, questo precetto è stato esplicitamente richiamato nei decreti di sequestro la cui esecuzione è oggetto di impugnazione.

#### **E. 5.1**

I ricorrenti affermano che il valore dei fondi sequestrati copre già da solo il credito della parte sequestrante. Non ne forniscono però la prova. Poiché l'CO 1 non ha ancora allestito il verbale di sequestro né stimato i beni sequestrati, ci si può, a questo stadio della procedura, soltanto fondare sul valore di stima ufficiale dei fondi, pari a fr. 574'229.-- per il fondo n° \_\_\_\_\_ – di cui solo la metà è sequestrata – e a fr. 1'546'824.-- per il fondo n° 498 (stime SIFTI del

#### **E. 5.2**

Occorre pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi, ordinare all'CO 1 di allestire il verbale di pignoramento conformemente a quanto disposto all'art. 276 LEF. In un primo tempo, verranno indicati quali valori di stima dei fondi i valori di stima ufficiale indicati a registro fondiario, riservata la facoltà per le parti di chiedere l'allestimento di una stima peritale, anticipandone le spese (cfr. art. 9 cpv. 2 RFF per il rinvio dell'art. 275 LEF). Per quanto concerne la stima dei diritti ereditari, l'Ufficio dovrà interrogare i ricorrenti (art. 91

cpv. 1 LEF) sull'esistenza di un eventuale inventario successorio nonché di eventuali disposizioni di ultima volontà, così da permettere la determinazione della quota parte spettante a ogni erede. Contrariamente a quanto sostenuto dal creditore sequestrante in sede di osservazioni, a questo riguardo va anche tenuto conto del valore dei beni della successione situati all'estero indipendentemente dall'effettiva possibilità di realizzarli in Svizzera, dal momento che siffatti beni non sono stati direttamente sequestrati. Infatti, oggetto del sequestro è la pretesa di ogni singolo ricorrente al versamento della quota spettantegli nella liquidazione della comunione ereditaria, il cui valore dipende dal valore dell'intero asse successorio. Come detto, l'Ufficio, in applicazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF, si atterrà all'ordine di pignoramento di cui all'art. 95 LEF, sequestrando quindi in prima linea gli averi bancari, poi i mobili, i fondi e in ultimo luogo i diritti ereditari (cfr. art. 3 RDC), sotto riserva di circostanze speciali o di un accordo diverso tra creditore e debitore (art. 95 cpv. 4bis LEF). Fintanto che le parti manterranno la sospensione del sequestro dei beni mobili (cfr. scritto 31 marzo 2005 dell'RA 2 all'CO 1) e fintanto che non verranno date informazioni sugli attivi bancari, il peso dei sequestri graverà interamente sugli altri beni sequestrati. Man mano che dovessero essere specificati i beni mobili indicati nei decreti di sequestro, così come in caso di rivendicazione (art. 106 ss. LEF) dei fondi o di nuova stima, l'Ufficio modificherà il verbale di sequestro e, se del caso, l'ordine di sequestro, ricordato che i beni rivendicati vanno sequestrati dopo tutti gli altri (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF e 3 RDC).

### **E. 5.3**

A scanso di equivoci, è utile precisare che il mancato allestimento del verbale di sequestro non ha quale conseguenza la nullità dei sequestri ai sensi dell'art. 22 LEF. La designazione dei beni sequestrati figura in effetti nei decreti di sequestro, i quali risultano nel caso concreto essere stati notificati alle parti. Il fatto che i beni sequestrati designati nei decreti solo con il loro genere (mobili, averi bancari) non siano (ancora) stati specificati non compromette la validità del sequestro (cfr. DTF 125 III 395-396, cons. 2c/cc). D'altronde gli interessi degli eventuali terzi lesi dal provvedimento (in particolare i terzi debitori o detentori, in quanto devono sapere fino a quale importo il credito o i beni che detengono sono da considerare sequestrati) sono sufficientemente garantiti, tenuto conto della loro facoltà d'interporre opposizione contro il decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF; cfr. SJ 2002 I 485 ss.) e di ricorrere contro l'esecuzione del sequestro, in particolare sulla questione della stima. 6. I ricorsi vanno pertanto parzialmente accolti. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 22, 91, 95, 97, 275, 278 LEF; 9 RFF; 3 RDC; 86, 90 LDIP; 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 11 aprile 2005 di RI 1, \_\_\_\_\_ (inc. 15.05.43), e RI 2, \_\_\_\_\_ (inc. 15.05.44), sono congiunte. 2. Il ricorso 11 aprile 2005 di RI 1 è parzialmente accolto.

### **E. 7**

aprile 2004). I crediti del sequestrante, di oltre 5'000'000.--, non risultano pertanto coperti. Invece, va dato atto ai ricorrenti che il sequestro dei loro diritti ereditari sarebbe dovuto essere limitato al massimo all'importo dei crediti del sequestrante. A questo stadio della procedura, una riforma del provvedimento impugnato appare tuttavia impossibile, fintanto che il verbale di sequestro non sarà stato allestito, non solo perché l'Ufficio non ha ancora stimato i beni sequestrati, ma anche perché non è stata data l'occasione alla terza proprietaria dei fondi – ossia la comunione ereditaria – di formulare un'eventuale rivendicazione (ai sensi degli art. 106 ss. LEF), la quale modificherebbe l'ordine di

pignoramento stabilito all'art. 95 LEF, il quale è determinante anche in materia di sequestro (art. 275 LEF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.